



Roma, 20/04/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200005336/A.G.
Oggetto: Legge 18/2022 conversione del D.L. 1/2022 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore e circolari attuative.
Circolare n. 13662

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

***Conversione in Legge del D.L. 1/2022 sulle misure urgenti
per il contenimento dell'epidemia***

Riferimenti: Legge 4 marzo 2022, n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (GU Serie Generale n.56 del 08-03-2022)

Si evidenziano di seguito le principali disposizioni di interesse introdotte dalla legge [18/2022](#) di conversione del D.L. 1/2021 contenente *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore* (cfr circolare federale n. [13459 del 13.01.2022](#)).

In proposito, si evidenziano le seguenti disposizioni di interesse tuttora in vigore.

Art. 3-quater Misure per garantire la continuita' delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e negli hospice.

Con una modifica all'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che riguarda l'accesso dei visitatori alle strutture a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, è stato precisato che le direzioni sanitarie garantiscono la continuità delle visite da parte di familiari con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.

**Art. 3-quinquies Misure concernenti l'accesso alle strutture sanitarie e
sociosanitarie**

Con una modifica del comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 è stato previsto che agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché in possesso della certificazione verde, cosiddetto green pass base.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)